



COMUNE DI FUSIGNANO

Regione Emilia Romagna
Provincia di Ravenna



SETTORE LAVORI PUBBLICI

C.so R. Einaudi, 115 - 48010 Ravenna P. I. 00343220398
tel. (centralino) 0545-955611 - fax 0545-50164

Regolamento per l'assegnazione, la conduzione e la
gestione dei terreni da coltivare ad orto.

Art. 1 - Finalità

1) L'assegnazione di appezzamenti di terreno da destinare all'orticoltura trova fondamento e scopo nella volontà dell'Amministrazione Comunale di stimolare e agevolare l'impiego del tempo libero per favorire la socializzazione della popolazione, nonché di andare incontro a quelle persone o famiglie che risultano avere maggiori difficoltà da un punto di vista economico.

2) In nessun caso l'assegnazione degli orti può rappresentare attività a scopo di lucro. Ai fini del presente Regolamento, per orto si intende infatti un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni personali di autoconsumo dell'assegnatario e del suo singolo nucleo familiare.

Art. 2 - Requisiti e regole per l'assegnazione

1) Essere residenti nel Comune di Fusignano.

2) Essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato e non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

Art. 3 - Modalità e durata dell'assegnazione

1) La domanda di assegnazione, redatta su apposito modulo prestampato disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Fusignano o direttamente scaricabile dal sito internet www.comune.fusignano.ra.it, deve essere presentata presso l'URP del Comune di Fusignano dal **03/04/2012 al 23/04/2012**. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal richiedente il quale, oltre a comprovare il possesso del requisito di cui all'art. 2.2, dovrà autocertificare il proprio stato di famiglia, il luogo di residenza ed il valore del suo ultimo certificato ISEE.

- 2) L'assegnazione ha validità biennale e può essere rinnovata di due anni in due anni sino ad un massimo di 5 rinnovi, a meno che non venga data disdetta entro tre mesi prima della scadenza da una delle parti (Comune o assegnatario). Resta comunque inteso che, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale può decidere in qualsiasi momento di interrompere un'assegnazione.
- 3) In sede di assegnazione verranno soddisfatte prioritariamente le domande di chi non svolge alcuna attività lavorativa retribuita. Sia la graduatoria dei non lavoratori, sia la graduatoria dei lavoratori saranno redatte in base all'ISEE. Le richieste eventualmente eccedenti rispetto al numero degli appezzamenti disponibili, potranno essere considerate in caso di futura disponibilità di aree ortive.
- 4) In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.
- 5) Gli orti possono essere assegnati anche su indicazione dell'Assistente Sociale e della Commissione Assistenza del Comune.
- 6) Il Comune di Fusignano, tramite i propri Uffici preposti, provvederà all'assegnazione dei singoli orti ai richiedenti, in base all'ultima graduatoria approvata, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
- 7) La dimensione dell'orto assegnato viene orientativamente indicata in 50 mq., esclusi i viottoli interni ed esterni di accesso.
- 8) L'orto sarà assegnato con apposito atto di concessione, nel quale sarà inclusa una planimetria indicativa dell'area in cui è evidenziato l'appezzamento specificatamente attribuito da parte dell'ufficio preposto.
- 9) Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario contestualmente alla formale assegnazione.
- 10) L'orto non è cedibile e né trasmissibile a terzi a nessun titolo; l'assegnatario non potrà affittare, in nessuna forma, il terreno affidatogli.

Art. 4 - Revoca dell'assegnazione

- 1) La revoca dell'assegnazione avviene per rinuncia scritta o decesso dell'assegnatario, indirizzata al Comune di Fusignano.
- 2) In caso di decesso o invalidità permanente dell'assegnatario, il lotto di terreno può essere assegnato al coniuge o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica che ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento; in caso contrario verrà riassegnato sulla base di quanto disposto dall'art. 3. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei fiori, frutti ed ortaggi, nei sessanta giorni successivi alla data del decesso o sorgere dell'invalidità permanente dell'assegnatario.
- 3) Il Comune di Fusignano può revocare in maniera insindacabile l'assegnazione con atto scritto e motivato per violazione di quanto disposto dal presente Regolamento.
- 4) Dal momento in cui la revoca viene portata a conoscenza dell'assegnatario, quest'ultimo decade dal proprio diritto e l'orto potrà essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti sulla base di quanto disposto dall'art. 3.
- 5) L'assegnazione è data a titolo temporaneo ed è revocabile da parte dell'Amministrazione Comunale senza che nessun diritto o risarcimento spetti in tal caso all'assegnatario.
- 6) In caso di violazione di quanto disposto dal presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di infliggere all'assegnatario sanzioni a partire da Euro 25,00 a Euro 500,00 in conformità all'art. 7bis del Testo Unico degli Enti Locali.

Art. 5 – Modalità di gestione dell'orto - Prescrizioni

- 1) In aggiunta a tutti i doveri specificatamente posti dall'art. 1803 e seguenti del Codice Civile, agli assegnatari è fatto divieto:
 - a) di erigere baracche o altre strutture, nonché di posare qualsiasi tipo di pavimentazione

fissa;

b) di realizzare qualsiasi tipo di struttura fissa e/o temporanea (la struttura temporanea è consentita solo a condizione che la relativa altezza non sia superiore a cm. 70) ed utilizzare canne e/o paletti di sostegno per le colture di altezza superiore a m. 1,70;

c) di portare negli orti cani, a meno che questi non siano condotti al guinzaglio e provvisti dell'apposita museruola, nonché di quant'altro previsto dalla normativa (sacchetto e paletto per la raccolta feci, etc.);

d) di piantare e/o coltivare piante ad alto fusto;

e) di scavare pozzi artesiani e/o di superficie per emungimento di acqua o interrare vasche per raccolta di acqua o stoccare qualsiasi tipo di riserve d'acqua in contenitori aperti;

f) di accendere stoppie o rifiuti;

g) di produrre rumori molesti.

2) Gli assegnatari devono tenere il proprio orto e le zone limitrofe (ovvero gli spazi comuni) ben pulite da erbacce e da quant'altro deturpi o degni l'ambiente. Oltre a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e delle zone limitrofe, gli assegnatari non devono alterarne il perimetro e la fisionomia.

3) L'assegnatario che abbia lasciato l'orto in stato di abbandono o mal coltivato, senza giustificazione, perde il diritto all'assegnazione. Lo scarico delle erbacce e dei residui vegetali deve essere fatto negli appositi ecopunti limitrofi.

4) E' consentito ad ogni assegnatario di tenere fino ad un massimo di un contenitore da Lit. 30 verniciato di verde. Tale contenitore dovrà essere munito di coperchio e di telo in plastica, a chiusura ermetica, pulito frequentemente per evitare la formazione di larve e/o di processi di putrefazione.

5) Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione Comunale resta pertanto esonerata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia, questione,

vertenza verrà esaminata dagli Uffici Comunali preposti, con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, al Codice Civile.

6) L'assegnatario si impegna inoltre a rispettare le seguenti norme:

- usare il deposito attrezzi comune solo per il rimessaggio degli attrezzi, per riunioni o momenti di pausa;
- tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, deposito attrezzi ecc.; a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo;
- non danneggiare in alcun modo gli altri orti e non usare recipienti per la raccolta di acqua piovana;
- l'uso dell'acqua di irrigazione dovrà essere limitato alla stretta necessità in base alle colture praticate; episodi ripetuti di consumo immotivato potranno comportare la revoca dell'affidamento dell'orto;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona degli orti con auto o motocicli che dovranno obbligatoriamente essere parcheggiati nell'apposita area situata a destra dell'accesso;
- non usare l'orto per scarico e deposito di materiali vari;
- mantenere ordinato e sgombro da materiali di risulta il lotto di terreno assegnato;
- conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata;
- non accendere fuochi;
- per la difesa delle colture si consente il solo uso di prodotti fitosanitari registrati sulla coltura medesima che, per il loro acquisto, non necessitano di appositi permessi ("patentino" rilasciato dalla Regione Emilia Romagna).

Articolo 6 - Controlli

L'Amministrazione Comunale provvederà, periodicamente, alla vigilanza ed al controllo

della gestione e della conduzione degli impianti gestiti dall'assegnatario, per mezzo di personale incaricato.

Articolo 8 - Forniture

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- a) le aree ortive;
- b) i contenitori per la raccolta dei rifiuti - per quanto possibile nelle adiacenze delle zone ortive e compatibilmente con i vigenti regolamenti in materia, collocando i composte per l'ottenimento di terriccio dai rifiuti organici all'interno dell'area comune;
- c) l'acqua potabile per l'irrigazione a fronte del versamento di un rimborso spese annuo per detto utilizzo il cui ammontare è stabilito in prima applicazione in Euro 50,00 salvo diversa successiva deliberazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) il deposito attrezzi comune.

Art. 9 - Assemblea degli assegnatari

- 1) E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari.
- 2) L'assemblea si riunisce, di norma, una volta all'anno, in sessione ordinaria.
- 3) Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità, su richiesta di un quarto degli assegnatari, o dei rappresentanti dell'Amministrazione Comunale.
- 4) L'assemblea ha le seguenti funzioni:
 - a) elegge il Comitato di gestione;
 - b) stabilisce la quota che gli assegnatari devono, eventualmente, versare per il proprio autofinanziamento;
 - c) fa proposte per eventuali modifiche al presente Regolamento.

Articolo 10 – Comitato di gestione

Al fine di facilitare i rapporti fra Amministrazione Comunale e assegnatari, questi ultimi devono costituirsi in un Comitato, composto da 3 a 5 assegnatari, a cui potrà partecipare come osservatore un rappresentante dell'Amministrazione Comunale. Tale Comitato dovrà risolvere, in prima istanza, tutte le questioni relative alla conduzione degli orti e coadiuvare l'ufficio preposto negli aspetti pratici legati alla consegna degli orti. Il Comitato dovrà individuare un suo referente per gli ordinari rapporti con l'Amministrazione; inoltre avrà la responsabilità di far ottemperare a tutti gli assegnatari le norme di conduzione previste nel presente Regolamento e dovrà segnalare all'Amministrazione i casi non risolvibili e le infrazioni gravi comportanti la revoca dell'assegnazione.

Il Comitato dovrà essere rinnovato ogni due anni.

Art. 11 - Gestione economica degli orti

1) La gestione economica delle attività della zona ortiva deve tendere all'autofinanziamento e dovrà essere gestita autonomamente dal Comitato di gestione, senza il coinvolgimento alcuno da parte del Comune di Fusignano. In ogni caso l'Amministrazione Comunale viene sollevata da qualsiasi controversia legata alla gestione economica degli orti.

Art. 12 – Norma finale

L'Amministrazione Comunale si impegna a rivedere il presente regolamento, trascorso un anno dalla sua entrata in vigore, sulla base delle problematiche eventualmente emerse.